ATTO POLITICO DI INDIRIZZO
DEI 42 POPOLI

Dichiarazione Programmatica del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica e Digitale (SIPSE)

Atto Politico n. 2026/10-04/P

Adottato dall'Assemblea dei Popoli d'Europa in sessione plenaria sovrana



SIPSE

SOVRANITÀ · DIGNITÀ · GIUSTIZIA · LIBERTÀ
COOPERAZIONE TRA I POPOLI

DIGNITÀ DEL LAVORO | SICUREZZA DEI PRODOTTI | TRACCIABILITÀ DELLE FILIERE | PROTEZIONE DEI DATI | GIUSTIZIA ECONOMICA | SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Venezia — Ginevra, 26 ottobre 2026

Lingua autentica: italiano

ATTO POLITICO DI INDIRIZZO DEI 42 POPOLI

Dichiarazione Programmatica del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica e Digitale (SIPSE)

Atto Politico n. 2026/10-04/P

Adottato dall'Assemblea dei Popoli d'Europa in sessione plenaria sovrana

Venezia — Ginevra, 26 ottobre 2026

Lingua autentica: italiano

PREAMBOLO

Noi, Popoli d'Europa, riuniti in Assemblea secondo le nostre procedure democratiche, in esercizio della nostra sovranità originaria e inalienabile,

RICONOSCIAMO che il diritto all'autodeterminazione dei popoli è norma di *jus cogens* e obbligo *erga omnes*, come affermato dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dai Patti internazionali sui diritti umani del 1966 e dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia;

AFFERMIAMO che l'autodeterminazione comprende la sovranità politica, economica, monetaria, digitale, culturale, linguistica, ambientale, territoriale e tecnologica dei Popoli, e che essa non si esaurisce con la decolonizzazione formale ma è un diritto continuo e permanente;

RICONOSCIAMO che la dignità del lavoro, la sicurezza dei prodotti, la trasparenza commerciale, la protezione dei dati personali, la libertà di scelta dei consumatori e la tutela delle comunità sono diritti fondamentali dei nostri Popoli, non concessioni delle corporazioni globali né elargizioni di istituzioni non elette;

RILEVATO che la crescente concentrazione dei mercati digitali, l'opacità degli algoritmi commerciali, la dipendenza da infrastrutture private essenziali, la frammentazione delle catene di approvvigionamento e l'asimmetria informativa minacciano la libertà di scelta dei nostri cittadini, la sicurezza dei prodotti, la dignità del lavoro e la capacità delle nostre comunità di governare le proprie risorse;

PRESO ATTO dei precedenti sanzionatori nei confronti di grandi piattaforme di e-commerce e di operatori digitali, che confermano l'esigenza di controlli effettivi sui mercati digitali, senza che tali precedenti costituiscano prova automatica di responsabilità di altri operatori né giustifichino generalizzazioni arbitrarie;

CONSIDERATO che episodi documentati di prodotti non conformi, pratiche commerciali ingannevoli, insufficiente tracciabilità e violazioni della normativa applicabile impongono controlli effettivi, nel rispetto dei diritti di difesa e del giusto processo;

RICONOSCIUTO che la cooperazione tra i Popoli, fondata sul rispetto reciproco, sull'uguaglianza, sulla solidarietà e sull'interesse comune, è il mezzo più efficace per rafforzare la voce dei Popoli in Europa e nel mondo;

DETERMINATI a costruire un ordine economico e istituzionale fondato sulla produzione reale, sul lavoro dignitoso, sulla giustizia sociale, sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela delle generazioni future;

ADOTTIAMO il seguente Atto Politico di Indirizzo.

TITOLO I — NATURA, FUNZIONE E PRINCIPI

Articolo 1 — Natura e funzione dell'Atto

1. Il presente Atto è una **dichiarazione politica di indirizzo** dei Popoli aderenti al SIPSE.
2. Esso **non ha valore normativo vincolante**, non deroga alle disposizioni del Trattato Quadro e Disciplinare Permanente SIPSE (Atto n. 2026/10-04) e non crea obblighi giuridici in capo a terzi.
3. Esso esprime la **volontà politica** dei Popoli aderenti, orienta l'azione delle istituzioni del Sistema e costituisce la **carta dei valori** cui il SIPSE si ispira.
4. In caso di contrasto tra il presente Atto e il Trattato Quadro, **prevale il Trattato**.
5. Il presente Atto è richiamato dall'Articolo 43 del Trattato Quadro.

Articolo 2 — Principi fondamentali

Il SIPSE si riconosce nei seguenti principi:

a. **autodeterminazione dei Popoli**, norma di *jus cogens* e obbligo *erga omnes*;
b. **sovranità economica, monetaria e digitale** dei Popoli;
c. **dignità del lavoro** e tutela dei lavoratori;
d. **sicurezza dei prodotti** e tracciabilità delle filiere;
e. **trasparenza algoritmica** e verificabilità delle decisioni automatizzate;
f. **protezione dei dati personali** e dei diritti digitali;
g. **responsabilità d'impresa** e integrità delle filiere;
h. **giustizia economica** e lotta alle disuguaglianze;
i. **verificabilità democratica** delle decisioni;
j. **sostenibilità ambientale** e tutela delle risorse comuni;
k. **solidarietà tra i Popoli** e cooperazione leale;
l. **legalità, buona fede, proporzionalità e non discriminazione**.

TITOLO II — VISIONE E MISSIONE

Articolo 3 — Visione

1. Il SIPSE è uno **spazio di cooperazione economica e digitale** dei Popoli, fondato sul diritto all'autodeterminazione e sulla gestione sovrana dei flussi economici, monetari, finanziari e digitali.
2. Il SIPSE non pretende di sostituirsi agli Stati, all'Unione europea o alle organizzazioni internazionali. Si propone come **complemento** e **strumento di garanzia** per i Popoli che intendono esercitare la propria sovranità economica e monetaria.
3. Il SIPSE riconosce la piena sovranità degli Stati, non interferisce con i sistemi monetari nazionali e non si attribuisce poteri che appartengono ad altri ordinamenti.
4. Il SIPSE promuove un modello di **economia pluralista, solidale e sostenibile**, nel quale la produzione reale, il lavoro dignitoso e la tutela delle comunità prevalgono sulla speculazione finanziaria e sull'estrazione di valore a danno dei territori.

Articolo 4 — Missione

Il SIPSE persegue le seguenti missioni:

a. **rafforzare la capacità dei Popoli** di organizzare democraticamente i propri sistemi economici;
b. **tutelare i lavoratori, i consumatori, le imprese conformi e le comunità** interessate dalle

attività economiche;
c. **promuovere la sicurezza dei prodotti** e la tracciabilità delle filiere;
d. **sviluppare standard interoperabili** per valute, pagamenti, identità digitale e registri;
e. **favorire la concorrenza leale** e prevenire frodi, manipolazioni, pratiche ingannevoli e abusi di posizione;
f. **garantire la trasparenza delle decisioni** e la responsabilità degli organi del Sistema;
g. **promuovere forme volontarie di cooperazione** monetaria, finanziaria, commerciale, tecnologica e ambientale;
h. **sostenere la transizione ecologica** e la resilienza climatica dei Popoli aderenti;
i. **tutelare il patrimonio culturale immateriale** e le conoscenze tradizionali dei Popoli;
j. **favorire l'inclusione finanziaria** delle donne, dei giovani e delle minoranze;
k. **promuovere l'alfabetizzazione digitale e finanziaria** dei cittadini dei Popoli aderenti.

TITOLO III — GLI OPERATORI ECONOMICI GLOBALI

Articolo 5 — Invito alla sottoscrizione del Protocollo di Mutuo Riconoscimento

1. Ogni operatore economico, società o piattaforma globale che intenda offrire beni, servizi o infrastrutture nel perimetro economico dei Popoli aderenti è **invitato** a sottoscrivere il Protocollo di Mutuo Riconoscimento del SIPSE.
2. La sottoscrizione è **volontaria** e comporta l'accettazione delle regole del Sistema per le attività svolte nel Perimetro SIPSE, secondo quanto previsto dal Trattato Quadro (Articolo 12).
3. Il rifiuto di sottoscrivere non determina automaticamente sanzioni o interdizioni in altri mercati, ma comporta il mancato accesso ai servizi contrattuali che legittimamente richiedono l'adesione.
4. Il SIPSE applica criteri pubblici, obiettivi, proporzionati e non discriminatori per l'accesso ai propri servizi.

Articolo 6 — Trasparenza, sicurezza e responsabilità

1. I Popoli aderenti chiedono agli operatori economici **trasparenza sugli algoritmi commerciali**, **tracciabilità delle filiere**, **sicurezza dei prodotti** e **rispetto dei diritti dei lavoratori e dei consumatori**.
2. In caso di segnalazioni o contestazioni, il SIPSE applica le garanzie del Trattato Quadro: contraddittorio, proporzionalità, motivazione e possibilità di riesame (Articoli 20, 24 e 25).
3. Nei limiti consentiti dal diritto applicabile, il SIPSE può applicare **presunzioni relative di non conformità** superabili con prova contraria, senza mai invertire in modo assoluto l'onere della prova sugli elementi costitutivi dell'illecito.
4. Nessuna segnalazione, accusa o precedente sanzionatorio può essere considerato prova automatica di colpevolezza di un operatore.
5. Gli operatori che dimostrano la piena conformità dei propri prodotti, delle filiere e degli algoritmi commerciali godono di un regime di **priorità, riduzione delle commissioni e accesso al credito agevolato** secondo le condizioni stabilite dal Trattato Quadro e dai regolamenti attuativi.

Articolo 7 — Certificazione di conformità e integrità

1. Il SIPSE promuove una **Certificazione di Conformità alle Norme Jus Cogens (CCJC)** rilasciata a imprese, Stati e organizzazioni che rispettano i principi dell'autodeterminazione, della dignità del lavoro, della sicurezza dei prodotti e della trasparenza.

2. Le entità certificate godono di:
 a. priorità nelle gare e negli appalti del Sistema;
 b. riduzione delle commissioni sui servizi SIPSE;
 c. accesso al credito agevolato della Banca Mondiale dei Popoli (BMP);
 d. visibilità nel Registro Pubblico degli Operatori.
3. La certificazione è **volontaria**, **rinnovabile** e **revocabile** in caso di violazione accertata, con le garanzie del Trattato Quadro.

TITOLO IV — GIUSTIZIA, CONTROVERSIE E SANZIONI

Articolo 8 — Risoluzione delle controversie

1. Il SIPSE promuove la **risoluzione delle controversie nei propri fori** (Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, Tribunale Arbitrale dei Popoli, TAPD), fatti salvi i rimedi inderogabili previsti dalla legge applicabile.
2. L'accettazione della competenza dei fori SIPSE non costituisce rinuncia generale alla tutela giurisdizionale statale o sovranazionale per le materie non coperte dall'accordo.
3. Le decisioni dei fori SIPSE sono vincolanti per gli aderenti nei limiti del titolo giuridico che le fonda.
4. Il SIPSE riconosce il valore delle convenzioni internazionali applicabili in materia di arbitrato, compresa, ove pertinente, la Convenzione di New York del 1958.
5. Nessun organo del SIPSE può dichiarare unilateralmente esclusa la competenza di un giudice esterno quando tale competenza derivi da norme imperative o da un titolo giuridico non derogabile.

Articolo 9 — Sanzioni e misure

1. In caso di violazione accertata, il SIPSE può applicare le misure previste dal Trattato Quadro (Articolo 25): ammonimento, adeguamento, sospensione di servizi, revoca di certificazioni interne, esclusione dal Perimetro SIPSE.
2. Le misure sono **graduate**, **motivate**, **proporzionate** e **impugnabili** secondo le procedure del Trattato.
3. Il SIPSE non adotta misure coercitive nei confronti di beni, conti o sistemi di terzi senza un valido titolo giuridico.
4. Le sanzioni pecuniarie sono determinate mediante criteri pubblici, prevedibili e proporzionati.
5. Il ricavato delle sanzioni interne, ove legittimamente previsto, è contabilizzato separatamente e destinato a programmi di tutela dei consumatori, dei lavoratori e delle comunità.

Articolo 10 — Giustizia riparativa e compensazioni

1. Il SIPSE promuove la **giustizia riparativa** e le **misure compensative** per i soggetti danneggiati da condotte illecite di operatori economici.
2. Le compensazioni richiedono una base giuridica, una procedura di quantificazione e criteri trasparenti per l'identificazione dei beneficiari.
3. Il SIPSE istituisce un **Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli (FREP)** per sostenere i Membri che subiscono ritorsioni economiche, alimentato da una trattenuta dello 0,5% sulle transazioni in DSPP, da contributi volontari e da sanzioni.
4. Il FREP eroga prestiti d'emergenza a tasso zero, sovvenzioni e assistenza legale.

TITOLO V — SOVRANITÀ MONETARIA E DIGITALE

Articolo 11 — Sovranità monetaria

1. Il SIPSE riconosce il diritto dei Popoli ad **emettere e gestire le proprie unità monetarie e contabili**, secondo lo standard P-ISO 4217 e nel rispetto della normativa applicabile.
2. I codici P-ISO 4217 sono **standard interni del SIPSE** e non sono codici ufficiali ISO 4217. Essi non costituiscono moneta legale, valuta estera o moneta elettronica ai sensi della normativa applicabile, salvo diversa qualificazione da parte delle autorità competenti.
3. Il SIPSE promuove la **trasparenza monetaria**: ogni emittente pubblica il proprio regolamento monetario, i rendiconti periodici e le modalità di rimborso.
4. Il SIPSE non promette rendimenti, garanzie o convertibilità non dimostrati.

Articolo 12 — Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP)

1. Il SIPSE riconosce il DSPP come **unità convenzionale interna** di conto, definita mediante un paniere di riferimento (30% ZEC, 30% LIS, 20% P-QRNP, 20% altre unità dei Popoli).
2. Il DSPP non è lo Special Drawing Right del Fondo monetario internazionale e non può essere presentato come tale.
3. L'utilizzo del DSPP per prestiti, riserve, pagamenti o regolamenti transfrontalieri richiede accordi specifici che disciplinino rischio di cambio, liquidazione, insolvenza, garanzie, contestazioni e conformità normativa.

Articolo 13 — Sovranità digitale

1. Il SIPSE promuove la **sovranità digitale** dei Popoli: controllo dell'identità digitale, protezione dei dati personali, trasparenza algoritmica, sicurezza delle infrastrutture critiche e accessibilità dei servizi essenziali.
2. Il SIPSE sostiene architetture di **identità digitale autogestita (SSI)** e soluzioni di **verificabilità democratica** delle decisioni automatizzate.
3. Il SIPSE promuove la **portabilità dei dati**, la **neutralità tecnologica** e l'**interoperabilità** dei sistemi.
4. Il SIPSE contrasta il **data grabbing**, la **sorveglianza di massa** e ogni forma di **discriminazione algoritmica**.

Articolo 14 — Infrastrutture critiche e continuità

1. Il SIPSE considera **infrastrutture essenziali** i sistemi di pagamento e compensazione, i registri istituzionali, i data center strategici, i servizi di identità digitale, le piattaforme di interoperabilità, le reti logistiche indispensabili, i sistemi di voto e verifica e i servizi di gestione delle chiavi crittografiche.
2. Gli operatori responsabili adottano misure proporzionate di **sicurezza, ridondanza, gestione delle vulnerabilità, continuità operativa e ripristino**.
3. Gli incidenti significativi sono notificati secondo tempi e modalità definiti dal regolamento tecnico e dalla normativa applicabile.

TITOLO VI — CONSUMATORI, LAVORO, AMBIENTE E COMUNITÀ

Articolo 15 — Tutela dei consumatori

1. Il SIPSE riconosce come diritti fondamentali dei consumatori:
 a. la sicurezza dei prodotti e dei servizi;
 b. l'informazione commerciale corretta;
 c. la trasparenza dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
 d. la tutela contro pratiche ingannevoli;
 e. la protezione dei dati personali;
 f. l'accessibilità dei servizi essenziali;
 g. la disponibilità di procedure efficaci di reclamo e riparazione.
2. I contratti destinati ai consumatori devono essere comprensibili e indicare prezzo totale, caratteristiche essenziali, condizioni di consegna, garanzie, diritto di recesso ove previsto e canali di assistenza.
3. Le pratiche commerciali devono essere verificabili e non possono fondarsi su falsi sconti, recensioni manipolate, identità commerciali ingannevoli o occultamento di costi rilevanti.
4. Il SIPSE promuove strumenti di risoluzione rapida delle controversie, rimborso, riparazione e gestione collettiva dei reclami.

Articolo 16 — Dignità del lavoro

1. Il SIPSE riconosce la **dignità del lavoro** come principio fondamentale e richiede agli operatori aderenti il rispetto degli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza, retribuzione, condizioni di lavoro, libertà sindacale, divieto di lavoro forzato e tutela dei minori.
2. Le imprese adottano procedure di valutazione dei rischi nelle filiere proporzionate alla dimensione, alla natura e alla gravità degli impatti potenziali.
3. La tracciabilità deve consentire, ove pertinente, di identificare i fornitori diretti, i lotti, i processi produttivi e le misure correttive adottate.
4. Il SIPSE promuove audit indipendenti, canali protetti di segnalazione e misure contro le ritorsioni nei confronti di lavoratori e segnalanti in buona fede.
5. Le misure correttive privilegiano la cessazione dell'abuso, il risarcimento, la regolarizzazione delle condizioni di lavoro e la prevenzione della reiterazione.

Articolo 17 — Ambiente e risorse naturali

1. Il SIPSE promuove la **gestione sostenibile delle risorse naturali**, la riduzione degli sprechi, la riparabilità dei prodotti e la trasparenza delle informazioni ambientali.
2. Gli operatori comunicano le prestazioni ambientali sulla base di dati verificabili e non possono formulare dichiarazioni ecologiche ingannevoli.
3. I progetti che incidono significativamente sulle risorse comuni sono accompagnati da valutazioni di impatto, misure di mitigazione e procedure di partecipazione delle comunità interessate.
4. Il SIPSE riconosce il principio del **Consenso Libero, Preventivo e Informato (FPIC)** per le attività che incidono sui territori e sulle risorse dei Popoli.
5. Il SIPSE promuove la **giusta compensazione**: almeno il 30% dei ricavi delle attività estrattive è destinato a un fondo fiduciario locale per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 18 — Comunità e patrimonio culturale

1. Il SIPSE tutela il **patrimonio culturale immateriale** e le **conoscenze tradizionali** dei Popoli, anche mediante l'Ufficio dei Brevetti e del Patrimonio dei Popoli (UBPP).
2. Il SIPSE contrasta la **biopirateria** e ogni forma di appropriazione indebita delle conoscenze collettive.
3. Il SIPSE promuove la **restituzione dei beni culturali** illecitamente sottratti ai Popoli.
4. Le comunità interessate partecipano alle decisioni che incidono sul proprio patrimonio, secondo procedure documentate e verificabili.

TITOLO VII — I 42 POPOLI E L'ADESIONE

Articolo 19 — I Popoli aderenti

1. Il SIPSE è aperto a tutti i Popoli, nazioni, etnie, territori non autonomi, movimenti di liberazione nazionale e Stati sovrani che intendano aderire.
2. Il numero dei Popoli aderenti è quello risultante dal **Registro Ufficiale dei Popoli** tenuto dall'OISP e aggiornato secondo le procedure del Trattato.
3. Nessun numero è presupposto come acquisito al di fuori del Registro.
4. L'adesione non determina automaticamente il riconoscimento di statualità, di sovranità territoriale o di personalità internazionale da parte di soggetti esterni.

Articolo 20 — Procedura di adesione

1. L'adesione avviene mediante sottoscrizione del **Modulo di Adesione Universale** e delle **Carte dei Popoli**, secondo le procedure stabilite dal Trattato Quadro (Articolo 11).
2. L'adesione comporta l'accettazione della giurisdizione dei fori SIPSE per le materie coperte dall'accordo, nei limiti consentiti dal diritto applicabile.
3. Le candidature provenienti da movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi o comunità prive di riconoscimento statale sono esaminate senza presumere automaticamente né escludere la titolarità di diritti di autodeterminazione.
4. Il SIPSE pubblica criteri pubblici, documentati e non discriminatori per l'ammissione.

Articolo 21 — Diritti e doveri dei Popoli aderenti

I Popoli aderenti si impegnano a:

a. rispettare i principi del Trattato Quadro e del presente Atto;
b. cooperare lealmente con gli altri Popoli aderenti;
c. promuovere la trasparenza, la sicurezza e la dignità del lavoro;
d. non utilizzare la moneta e gli strumenti finanziari come mezzi di speculazione o di dominio su altri Popoli;
e. rispettare il principio di **reversibilità delle deleghe** alle istituzioni comuni;
f. partecipare ai processi decisionali dell'Assemblea e degli altri organi del Sistema;
g. contribuire al funzionamento del Sistema secondo criteri di equità e proporzionalità;
h. rispettare i diritti delle minoranze e delle comunità locali;
i. promuovere l'educazione alla cittadinanza economica e digitale.

TITOLO VIII — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TRASPARENZA

Articolo 22 — Cooperazione internazionale

1. Il SIPSE ricerca la **cooperazione** con le Nazioni Unite, l'Unione europea, le istituzioni finanziarie internazionali e le organizzazioni regionali, nei limiti delle rispettive competenze.
2. Il SIPSE **non presume** che la trasmissione di un atto equivalga a riconoscimento o approvazione da parte dell'organismo destinatario.
3. Ogni riferimento a notifiche, depositi o riconoscimenti è documentato con numero di protocollo, data e stato della procedura.
4. Il SIPSE si impegna a non presentare come avvenuto un deposito o riconoscimento che non sia documentato.

5. Il SIPSE promuove il **dialogo diplomatico** e la **cooperazione tecnica** con gli organismi internazionali competenti.

Articolo 23 — Trasparenza e rendicontazione

1. Il SIPSE pubblica:
 a. il bilancio e il rendiconto annuale, sottoposti a verifica indipendente;
 b. la relazione annuale sull'attività normativa, sulla vigilanza, sui reclami, sulle controversie e sulle misure correttive;
 c. il Registro Pubblico degli Operatori;
 d. il Registro Ufficiale dei Codici P-ISO 4217;
 e. il Registro delle Risorse Naturali dei Popoli.
2. La trasparenza è bilanciata con la protezione dei dati personali, la sicurezza delle infrastrutture e la riservatezza commerciale legittima.
3. Gli amministratori dichiarano i conflitti d'interesse e non possono autorizzare operazioni a proprio vantaggio in assenza di una procedura trasparente e di una valida base giuridica.

Articolo 24 — Verificabilità democratica

1. Il SIPSE adotta il principio: **«Non fidarti del sistema: verifica il sistema»**.
2. Le consultazioni interne, le elezioni degli organi e i referendum deliberativi utilizzano il sistema **SIPSE-IEMV** (Integrated Election Management and Verification), con crittografia omomorfica, firma digitale, crittografia a soglia, prove a conoscenza zero, registri distribuiti e audit tecnico indipendente.
3. I risultati sono accompagnati da un rapporto di audit che descrive metodologia, anomalie rilevate, limiti tecnici e verifiche effettuate.
4. Le contestazioni sono decise da un organo indipendente rispetto ai soggetti responsabili dell'amministrazione tecnica.
5. L'uso di una blockchain pubblica non costituisce da solo prova di correttezza elettorale.

TITOLO IX — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 — Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Atto entra in vigore dalla data della sua adozione da parte dell'Assemblea dei Popoli.
2. Esso è pubblicato nel **Registro Ufficiale del SIPSE** e nel portale istituzionale sipsesovereign.org.
3. Esso è richiamato dal Trattato Quadro all'Articolo 43.
4. Esso è tradotto nelle lingue dei Popoli aderenti; la lingua autentica è l'italiano.

Articolo 26 — Revisione

1. Il presente Atto può essere modificato dall'Assemblea dei Popoli con deliberazione a maggioranza qualificata.
2. Le proposte di revisione sono pubblicate con congruo anticipo e accompagnate da una relazione sulle conseguenze politiche e istituzionali.

Articolo 27 — Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Atto costituisce rinuncia ai diritti e agli interessi legittimi dei Popoli aderenti, nei limiti del diritto applicabile.
2. In caso di contrasto con il Trattato Quadro, prevale il Trattato.
3. In caso di contrasto con norme imperative del diritto internazionale o con diritti inderogabili delle persone, prevalgono tali norme e diritti.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente **Atto Politico di Indirizzo dei 42 Popoli** — Atto n. 2026/10-04/P — costituisce la **carta dei valori** e la **dichiarazione programmatica** del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica e Digitale.

Esso è adottato dall'Assemblea dei Popoli d'Europa in sessione plenaria sovrana, a Venezia e Ginevra, il 26 ottobre 2026, ed è depositato nell'archivio istituzionale del SIPSE, nel Registro dell'OISP e negli archivi degli organi competenti.

Venezia — Ginevra, 26 ottobre 2026

PER L'ASSEMBLEA DEI POPOLI D'EUROPA

Il Presidente dell'Assemblea dei Popoli

S.E. Paolo Albertin

Firma: _____

Data di sottoscrizione: _____

Numero di protocollo dell'atto di adozione: _____

FINE DELL'ATTO POLITICO DI INDIRIZZO DEI 42 POPOLI — ATTO N. 2026/10-04/P